COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 16.10.1996 COM(96) 508 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che abroga i regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 concernenti la sospensione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone della Repubblica di Croazia controllate dalle Nazioni Unite e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbo-bosniache

Progetto di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

che abroga la decisione n. 93/235/CECA relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Progetto di

POSIZIONE COMUNE

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea per quanto riguarda la sospensione dell'embargo economico e finanziario nei confronti dell'ex Iugoslavia

(presentati dalla Commissione)



RELAZIONE

Nella risoluzione n. 1022 (1995), paragrafo 4, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di porre fine all'embargo concernente l'ex Iugoslavia a decorrere dal decimo giorno che segue lo svolgimento delle prime elezioni libere e regolari previste dall'accordo di pace, a condizione che le forze serbo-bosniache si siano ritirate e continuino a rispettare le zone di separazione previste dall'accordo di pace. Le elezioni si sono svolte il 14 settembre 1996 ed il Consiglio di sicurezza ha adottato la decisione succitata.

Di conseguenza, è necessario abrogare la normativa comunitaria in vigore concernente l'embargo nei confronti dell'ex Iugoslavia. Questo è l'obiettivo delle allegate proposte di regolamento CE del Consiglio, di decisione CECA e di una posizione comune.

In conformità del paragrafo 7 della risoluzione n. 1022 (1995), le presenti proposte non modificheranno il regolamento (CE) n. 1733/94 del Consiglio, che vieta di accogliere alcune richieste in relazione all'embargo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che abroga i regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 concernenti la sospensione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone della Repubblica di Croazia controllate dalle Nazioni Unite e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbo-bosniache

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73, lettera g) e 228, lettera a),

vista la posizione comune del 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, per quanto riguarda la sospensione dell'embargo nei confronti dell'ex Iugoslavia¹;

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conformità del paragrafo 4 della risoluzione n. 1022 (1995), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sospendere le misure applicate dalle risoluzioni n. 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) e 1015 (1995);

considerando che di conseguenza è necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 990/93 del Consiglio² e (CE) n. 2471/94³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

GU n. L 266 del 15.10.1994, pag. 1, sospeso dal regolamento (CE) n. 462/96 (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 1).

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 sono abrogati.

Articolo 2

Tutti i capitali e i beni precedentemente congelati o sequestrati a norma di regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 del Consiglio possono essere liberati dagli Stati membri secondo le legge, purché i capitali o beni que siano oggetto di azioni, vincoli, provvedimenti giurisdizionali o oneri, ovvero che costituiscano capitali o beni di persone, società, persone giuridiche o altri enti di cui sia accertato o presunto lo stato di insolvenza secondo la legge o i principi contabili di tale Stato membre, rimangano congelati o sequestrati sino alla liberazione secondo la legge di applicazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 4 octobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio Il Presidente

Progetto di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

che abroga la decisione n. 93/235/CECA relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

(96/...../CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la posizione comune del 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, per quanto riguarda la sospensione dell'embargo nei confronti dell'ex Iugoslavia⁴;

considerando che in conformità del paragrafo 4 della risoluzione n. 1022 (1995), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di porre fine alle misure imposte dalle risoluzioni n. 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) e 1015 (1995);

considerando che di conseguenza è necessario abrogare la decisione n. 93/235/CECA;

in accordo con la Commissione,

DECIDE:

GU n. L, 1996, pag.

Articolo 1

La	decisione n.	93/235/CECA	è	abrogata.
----	--------------	-------------	---	-----------

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 4 ottobre 1996.

Fatto a Bruxelles, addi 1996

Il Presidente

Progetto di

POSIZIONE COMUNE

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea per quanto riguarda la sospensione dell'embargo economico e finanziario nei confronti dell'ex Iugoslavia

(96/..../PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

visto il paragrafo 4 della risoluzione n. 1022 (1995) e il paragrafo 2 della risoluzione 1074 (1996) adottat dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sono abrogate le pertinenti misure restrittive concernenti l'ex Iugoslavia, adottate ai sensi delle risoluzioni n. 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) e 1015 (1995), del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Fatto a Bruxelles, 1996

Per il Consiglio Il Presidente



ISSN 0254-1505

COM(96) 508 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo: CB-CO-96-512-IT-C

ISBN 92-78-10149-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo